di Maurizio Iorio

ETICHETTATURA IMBALLAGGI: OBBLIGHI E NOVITÀ

In un precedente numero di Marketplace, ho illustrato i nuovi obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi introdotti dal Decreto Legislativo 03.09.2020 n. 116 (in attuazione di direttive europee). Gli obblighi fanno essenzialmente capo ai produttori di imballaggi, ma le sanzioni per la mancata ottemperanza si applicano a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi pieni o vuoti, privi dei requisiti informativi previsti. Tuttavia, successivamente a detto articolo e malgrado sia passato solo qualche mese, la normativa ha subito alcune modifiche rilevanti, tra cui un rinvio al 31.12.2021 di tutte le principali obbligazioni e la previsione di un termine per smaltire le scorte, a quella data, di prodotti non conformi. Dedico pertanto l'articolo che segue alla presentazione aggiornata ad oggi delle nuove regole sull'etichettatura degli imballaggi.

MAURIZIO IORIO
Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Quali sono le norme di legge introdotte?

Il **Decreto Legislativo 03.09.2020 n. 116** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' 11.09.2020, in recepimento di diverse direttive europee: la D. 218/851/UE sui rifiuti e la D. 2018/852/UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi. In particolare, l'art. 3, comma 3, punto 3.c) del Dlgs 116/2020 ha modificato **il comma 5 dell' art. 219 del Testo Unico Ambientale** (Dlgs152/2006), introducendo specifici oneri di etichettatura degli imballaggi.

2. Quali sono in sostanza gli obblighi informativi da assolvere con l'etichettattura?

L'articolo 219,n. 5 del TUA stabilisce quanto segue:

"Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione".

Quanto sopra si traduce, in sintesi, nella necessità che gli imballaggi riportino due generi di informazioni:

2.1. Informazioni necessarie per la corretta identificazione e classificazione degli imballaggi, che comprendono la codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE ed altre indicazioni complementari: ciò vale (a) sia per gli imballaggi tali e quali sia per i prodotti imballati, (b) sia per gli imballaggi destinati a "*Professionisti*" (i "professionisti", sono quei soggetti così definiti dal Codice del Consumo ossia, essenzialmente, professionisti o imprese, collettive o individuali, e loro intermediari) (circuito B2B), sia per quelli destinati ai soli consumatori finali (circuito B2C).

2.2. Diciture opportune per la raccolta differenziata: ciò vale per i soli imballaggi (pieni o vuoti) destinati ai consumatori finali (solo circuito B2C).

2.3. Tuttavia, il DL n. 41 del 2021, convertito con 21.05.2021 n.69 ha previsto, all'art. 39, la sospensione fino al 31.12.2021 dell' applicazione **di TUTTO il comma 5 dell' art. 219 TUA** (precedentemente **il DL 3.12.2020 n. 183** (cosiddetto Milleproroghe 2021) aveva disposto la sospensione degli oneri informativi fino al 31.12.2021 solo con riferimento agli obblighi di inserire le diciture necessarie per la

raccolta differenziata;
2.4. il medesimo DL 41/2021 ha inoltre disposto che "*i prodotti privi dei requisiti prescritti dall'art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino al loro esaurimento delle scorte* ".

Pertanto: tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono portare l'indicazione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE ed altre indicazioni complementari; gli imballaggi primari (che arrivano di regola al consumatore) devono comprendere anche le diciture opportune per la raccolta differenziata.
Tuttavia:
- Entrambi gli obblighi sono sospesi o fino al 31.12.2021;
- È stabilito un periodo "di grazia" per smaltire le scorte (fino al loro esaurimento) di prodotti già immessi in commercio o etichettati al 1 GENNAIO 2022

3. La codifica alfanumerica di cui alla Decisione 1997/129 della Commissione e le altre informazioni complementari

- La codifica di cui alla Decisione 1997/129, come si è detto, va riportata sempre, sia sugli imballaggi primari, destinati ai consumatori (B2C), che su quelli secondari e terziari, destinati ai "professionisti" (B2B). Si tratta di un sistema di numerazione e abbreviazione (da qui l' aggettivo "alfa numerico") che varia a seconda delle sette tipologie di materiali considerati nei correlativi allegati alla Decisione (I plastica, II carta e cartone, III metalli, IV materiali in legno, V materiali tessili, VI vetro, VII compositi). Si riportano a mo' di esempio l'**allegato I** (plastica) e **l'allegato II** (carta e cartone).
- Il comma 5 dell' art. 219 del Testo Unico Ambientale richiama genericamente ogni "Determinazione" comunitaria applicabile all'etichettatura degli imballaggi, ma al momento non se ne constano altre in aggiunta alla suddetta Decisione 1997/129; tuttavia, il medesimo articolo 219 TUA richiama altresì "*le modalità di etichettatura stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili*" (che sono di regola volontarie); sono quindi richiamate, in pratica, le pochissime specifiche norme UNI al momento esistenti che si applicano : (a) agli imballaggi in plastica (UNI 1043-1 per le plastiche non incluse nella Decisione 1997/129 CE e UNI 10667-1 per riconoscere i polimeri che provengono dal riciclo) e, (b) agli imballaggi in plastica composti da più polimeri (UNI 11469).

4. Le diciture opportune per la raccolta differenziata (punto 2.2. che precede)

L'etichettatura degli imballaggi, vuoti o pieni, primari (destinati quindi ai consumatori), come si è visto, deve comprendere le indicazioni necessarie " ... *per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi* "

Tabella n.1
Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la plastica

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Polietilentereftalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

(1) utilizzare solo lettere maiuscole.

Tabella n.2
Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38

(1) utilizzare solo lettere maiuscole.

(Art. 219 n. 5 TUA). Lo scopo è quello di comunicare ai consumatori come vanno conferiti i rifiuti di imballaggio. CONAI, nella sua guida "*Etichettatura ambientale degli imballaggi*"[1] suggerisce di riportare una frase del tipo "*Raccolta differenziata...*" seguita dalla tipologia di materiale (ad es.: Raccolta differenziata carta e cartone) e accompagnata dall'invito ad accertarsi presso il comune territorialmente competente circa ulteriori disposizioni in tema di raccolta dei rifiuti.

5.Obbligo di identificazione dei materiali di imballaggio nel caso di tipi particolari di imballaggi

Una Circolare Interpretativa del MITE in data 17.05.2021 a firma D.ssa Laura D' Aprile (DG MITE) riporta alcune precisazioni con riferimento ai seguenti tipi particolari di imballaggi; ricordo le seguenti precisazioni perché sono possibilmente di particolare interesse per i lettori di Marketplace:

- Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione

Si tratta di prodotti preconfezionati imballati di provenienza estera, di imballaggi di piccole dimensioni (capacità <125 millilitri o superficie <25 cmq) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

"Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese".

-Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli di trasporto:

"Si considera ottemperato l'obbligo di identificazione del materiale di composizione laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali".

- Imballaggi destinati all'esportazione

"In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall'obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino.
Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione".

6. Sanzioni

Sono previste sanzioni da Euro 5.200 a Euro 40.000 in capo a "*... chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti*" previsti per l'etichettatura (Dlgs 152/06,art. 261,comma 3).

Pertanto, anche se gli obblighi di fornire le Informazioni relative "*alla natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione*" fanno capo ai soli produttori degli imballaggi (Art. 219 n.5, seconda parte), le correlative responsabilità sono condivise tra fornitore e utilizzatore professionale degli imballaggi (quale ad esempio il produttore o l' importatore di apparecchi elettrici o elettronici imballati), che di fatto concorrono nella scelta dell'etichettatura.

La citata Circolare Interpretativa del MITE in data 17.05.2021 conferma che l'obbligo di etichettatura ricade anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

1- http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/